

STATUTO

ASSOCIAZIONE
"POLLICINO"
MEZZAGO

Denominazione

ART. 1 - E' costituita un'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE POLLICINO" (ONLUS)

Sede

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Mezzago, attualmente in via Concordia nr. 47 e potrà istituire sedi secondarie e impianti distaccati.

Scopo

ART. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 C.C. **In quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, si propone in via esclusiva di:**

a - affermare il valore prioritario dell'educazione infantile, attraverso l'organizzazione e la gestione di un servizio di micro asilo nido rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

b - svolgere e promuovere iniziative sul piano educativo, di ricerca e di sensibilizzazione con particolare riguardo ai problemi dell'infanzia e della famiglia.

c - collaborare con persone, gruppi, Enti pubblici e privati, Enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

d - nel più rigido rispetto di quanto previsto dall'Art 10 comma 1 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e solo per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà porre in essere anche operazioni di carattere commerciale, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto.

Durata

ART. 4 - La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Associati

ART. 5 - Il numero dei Soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a 8.

ART. 6 - Gli Associati si distinguono in:

- Associati fondatori e Associati ordinari.

ART. 7 - Sono Associati fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

ART. 8 - Sono Associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età vengano ammesse, previa richiesta scritta, con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Requisiti di ammissione:

Sono ammesse tutte le persone che intendano sostenere gli scopi sociali (art.3) e partecipare alle iniziative dell'Associazione anche prestando la propria attività volontaria o dietro compenso, nell'Associazione.

ART.10 - Iscrizione:

Coloro che intendono iscriversi all'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando il modulo di domanda di ammissione, dopo aver accettato lo Statuto, il Regolamento interno e aver visionato il programma.

L'ammissione del nuovo Associato sarà operativa e annotata nel libro dei Soci solo dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della quota associativa annuale.

ART.11 - Quota associativa:

Le quote associative annuali vengono determinate dall'Assemblea degli Associati prima dell'inizio di ogni nuovo esercizio e devono essere trascritte sul regolamento.

Possono essere diversificate in base ai servizi offerti dall'Associazione ai propri Associati.

La diversificazione delle quote associative versate non determina differenti posizioni e diritti per gli Associati che hanno pari potere di voto all'interno degli



organi amministrativi dell'Associazione.

ART.12 - Casi e condizioni di recesso:

La qualifica di Associato può venire meno per decesso, dimissioni, morosità e indegnità, per comportamento scorretto o contrario allo Statuto o al Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla espulsione degli Associati per i motivi sopra menzionati.

La decadenza dalla qualifica per i motivi sopra enunciati non rende le quote versate esigibili da parte dell'Associato.

Sostenitori

ART.13 - I Sostenitori sono coloro che versano una quota libera a sostegno dell'Associazione. Il Sostenitore, indipendentemente dalla quota versata, non viene iscritto nel registro dei Soci.

ART.14 - Sostenitori possono essere anche Enti, non persone fisiche interessate al conseguimento degli scopi sociali, tra cui Aziende, Istituzioni, Associazioni.

Amministrazione

ART.15 - Organi dell'Associazione e loro funzioni:

Gli organi di amministrazione dell'Associazione sono:

- a - **Assemblea Generale degli Associati**
- b - **Presidente dell'Associazione**
- c - **Vice Presidente**
- d - **Tesoriere**
- e - **Revisori dei Conti**
- f - **Proviviri**
- g - **Consiglio Direttivo**

ART.16 - **Assemblea Ordinaria Generale degli Associati:**

L'Assemblea ordinaria degli Associati è presieduta dal Presidente della Associazione, il quale ha il compito di verificarne la validità, di controllare le

deleghe e di verbalizzare la seduta, in proprio o tramite un suo Segretario.

Sarà riunita almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e notificata ai Soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione tramite esposizione di un avviso sulla bacheca presso la sede dell'Associazione nel quale verrà riportato sia la data di convocazione che l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti. In mancanza del numero richiesto per la validità dell'Assemblea, il Presidente può chiedere una seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci anche dopo solo un'ora dalla prima convocazione. In seconda convocazione la validità dell'Assemblea sarà indipendente dal numero degli Associati presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato.

Ogni Associato può essere rappresentante al massimo di tre deleghe.

L'Assemblea ha potere deliberante su:

- a - regolamento interno
- b - quote associative
- c - nomina del Consiglio Direttivo e degli organi statutari
- d - approvazione del bilancio consuntivo
- e - approvazione del bilancio preventivo e dei progetti di investimento

ART. 17 - Assemblea Straordinaria degli Associati

L'Assemblea Straordinaria degli Associati è indetta dal Consiglio direttivo e deve essere notificata ai Soci almeno 8 giorni prima della data di convocazione tramite esposizione di un avviso sulla bacheca presso la sede dell'Associazione nel quale verrà riportato sia la data di convocazione che l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria degli Associati è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti. In mancanza del numero richiesto per la validità dell'Assemblea, il Presidente può chiedere una seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci anche dopo solo un'ora dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida se sono presenti almeno la metà più uno degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria degli Associati ha potere deliberante su:

- a - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo a favore di Associazione e/o Ente avente scopo similare e comunque senza scopo di lucro.

b - eventuale nomina dei liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.

c - modifiche dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo.

ART.18 - Consiglio direttivo:

E' nominato dall'Assemblea.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Associati.

Il Sindaco del Comune di Mezzago nomina un rappresentante dell'Amministrazione Comunale che verrà inserito di diritto nel Consiglio Direttivo e come tale acquisisce tutti i diritti di Socio per tutta la durata dell'incarico. Esso decadrà automaticamente al termine del Suo incarico.

Il Consiglio direttivo eletto rimane in carica 2 anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento delle loro mansioni. L'assemblea ordinaria potrà deliberare il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo:

a - nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;

b - delibera sulla ammissibilità degli Associati e su eventuali provvedimenti di espulsione;

c - convoca l'Assemblea come da Art. 16;

d - predispose il regolamento interno dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea;

e - Predispose la programmazione delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci;

f - redige i bilanci contabili, i progetti di investimento;

g - cura i rapporti con il Comune di Mezzago e con le altre Amministrazioni pubbliche;

- h** - stipula contratti e convenzioni in nome e per conto dell'Associazione;
- i** - predispone e controlla tutti i registri e documenti necessari alla gestione dell'attività;
- l** - ha facoltà di nominare un Amministratore esterno o interno all'Associazione per la tenuta dei libri contabili;
- m** - delibera in merito all'assunzione o licenziamento del personale o dei collaboratori;
- n** - ha facoltà di nominare dei responsabili di settore all'interno dell'Associazione;
- o** - ha l'obbligo di eseguire le delibere dell'Assemblea e di tenere aggiornati i libri sociali.

ART. 19 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio direttivo, **che lo sceglie tra i suoi componenti**, e resta in carica per due anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue funzioni e i suoi poteri possono essere esercitati dal Vice Presidente.

ART. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio direttivo, **che lo sceglie tra i suoi componenti**, e resta in carica per due anni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni e i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

ART. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e viene nominato dal Consiglio Direttivo, **che lo sceglie tra i suoi componenti** e resta in carica due anni.

I compiti del Tesoriere sono:

- a - tenere i rapporti con la banca di appoggio;
- b - controllare la regolarità dei versamenti degli Associati;
- c - tenere i rapporti con lo studio di consulenza del lavoro incaricati della tenuta dei libri paga dei dipendenti;

- d - curare i rapporti con i dipendenti dal punto di vista del trattamento economico;
- e - curare il passaggio dalla propria gestione alla gestione successiva.

ART. 22 - I Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata dai Revisori dei Conti, nel numero di tre, eletti dall'Assemblea dei Soci, che dureranno in carica due anni. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 23 - I Probi-viri

Per tutte le controversie fra Soci, o tra questi e l'Associazione o alcuni dei suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre PROBI-VIRI, anche non Soci, che dureranno in carica due anni, e saranno nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità e procedure, e con giudizio inappellabile.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da un eventuale fondo comune;
- b) dalle quote associative, comprese quelle non rimborsate a receduti o espulsi;
- c) da erogazioni e/o lasciti pervenuti all'Associazione da parte di Enti Pubblici, Soci o terzi, per essere impegnate per il raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da altri eventuali fondi deliberati dal Consiglio Direttivo e da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

Bilancio

ART. 25 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio secondo le norme di legge.



L'associazione non può distribuire utili, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Inoltre l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri Sociali

ART. 26 - Libri Sociali

I libri sociali dell'Associazione saranno costituiti:

- a - dal libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee degli Associati e relative deliberazioni;
- b - dal libro verbali del Consiglio direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- c - dal libro degli Associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli Associati e relative variazioni e con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- d - da tutti i registri obbligatori per legge.

Scioglimento

ART. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'intero patrimonio sociale, dedotti gli impegni precedenti e le altre spese sostenute fino alla chiusura effettiva del rapporto legale, dovrà essere devoluto a un Ente che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione, o **destinato in opere di beneficenza, su delibera** dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Norme finali

ART. 28 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contemplate nel codice civile e dalle leggi vigenti.